



**COMUNE
DI
VALLE CASTELLANA**
Provincia di Teramo

*Salvaguardia degli equilibri
di bilancio 2020/2022*

(art.193 del D.Lgs. n. 267/2000)

Relazione tecnico-finanziaria

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Premessa, riferimenti normativi e contabili

Uno dei principi da rispettare nella redazione del bilancio di previsione di un ente locale è il pareggio finanziario, il pareggio economico ed in generale il rispetto degli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

La gestione dell'ente locale comporta la necessità della continua verifica di tutti gli equilibri, alcuni collegati tra loro, che garantiscono il corretto e sano governo dell'amministrazione. Tutti gli aspetti della vita economica-finanziaria dell'ente devono essere costantemente monitorati.

Principio contabile generale n. 15 di cui all'allegato 1 al Decreto Legislativo 118/2011

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario in verità non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

Art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il quarto comma dell'art. 153 del D.Lvo 267/2000 attribuisce al responsabile del Servizio Finanziario il compito, in sede di redazione del bilancio di previsione di verificare la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità di quelle di spesa ed è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, al fine di mantenere gli equilibri originari di bilancio ed il rispetto di vincoli di finanza pubblica.

Il sesto comma del suddetto art. 153, impone sempre al responsabile del Servizio Finanziario l'obbligo di segnalare al legale rappresentate dell'Ente, al segretario comunale, al presidente del Consiglio comunale ed all'organo di revisione nonché alla sezione regionale di controllo della

Corte dei Conti su fatti, situazioni e valutazioni che pregiudichino gli equilibri originari di bilancio. La segnalazione deve essere effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti ed il Consiglio comunale entro i successivi trenta giorni deve adottare i provvedimenti per il riequilibrio della gestione con le modalità previste dall'art. 193 del D.Lvo 267/2000.

Art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico (con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6).*
2. *Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*
 - *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
 - *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*
3. *La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*
4. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.*
5. *Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*
6. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.*

La ratio dell'art.193 TUEL

L'art. 193 TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.

Nello specifico, si tratta di verificare che:

- gli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa si concretino in effettivi accertamenti/impegni entro la fine dell'esercizio;
- tali accertamenti e impegni garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, parte capitale e non risulti una situazione di deficit di cassa.

Il comma 4 del principio contabile generale di cui all'allegato 1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. stabilisce che l'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di bilancio di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio.

I continui riferimenti al mantenimento degli equilibri di bilancio si ritrovano nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.,

al punto 67 dove il responsabile economico-finanziario ha l'obbligo di monitorare assiduamente gli equilibri di bilancio ed al punto 95 dove per assicurare la tempestività dei provvedimenti necessari alle operazioni di riequilibrio finanziario del bilancio, nonché alla copertura di eventuali debiti fuori bilancio, il responsabile economico-finanziario deve mantenere un controllo costante e continuo della situazione gestionale, non limitandosi ad effettuare le attività di verifica esclusivamente alle scadenze fissate per legge.

L'organo consiliare, entro il 31 luglio di ciascun anno, deve deliberare anche la variazione di assestamento generale, come previsto dall'art. 175, comma 8 del TUEL, che pertanto si affianca alla salvaguardia degli equilibri. Mediante tale variazione si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

L'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato l'art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del **30 novembre 2020** per l'adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 nel termine ordinario del 31 luglio. La proroga è motivata dalle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali. Di conseguenza, la forte tensione sia in termini di "competenza" ma forse, ancor di più, in termini di "disponibilità liquide", derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, richiede maggiore attenzione da parte degli attori in campo e l'adozione di adeguate misure a salvaguardia degli equilibri.

IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Tuel 267/2000 □ Capo III "Controlli interni"

Il controllo sugli equilibri finanziari - inserito nel Capo III "Controlli interni" del TUEL 267/2000 dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237), coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 - così testualmente recita:

"1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni".

Pertanto, mentre il controllo degli equilibri finanziari costituisce una forma di controllo interno, e deve essere costituito da momenti periodici e costanti di verifica durante tutto il corso dell'esercizio, avendo carattere permanente, la salvaguardia di cui all'art. 193 rappresenta invece il momento più importante di verifica dello stato di attuazione dei programmi/progetti e degli equilibri generale di bilancio dell'ente, quindi non solo finanziari, ma anche economici e patrimoniali.

**EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 19
SUL BILANCIO DELL'ENTE**

L'ente a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 ha avuto a disposizione un importo di euro € **8.228,33** per misure urgenti di solidarietà alimentare.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 02/04/2020 e n. 21 del 09/04/2020 è stata individuata la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 a cui erogare buoni spesa del valore di un minimo di € 60,00 ad un massimo di € 200,00 fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Di seguito sono stati adottati i seguenti atti:

- Con determina n. 69 del 09.04.2020 sono state ripartite le somme esaminando n. 81 domande. Sono state escluse n. 5 domande ed è stato assegnato alle rimanenti n. 76 domande l'importo complessivo di € **8.180,00**.

L'ente in base all'art. 114 del DL.18 del 2020 ha ricevuto un contributo Disinfezione e sanificazione pari ad € **1.570,58**, in base all'art. 115 un Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia Locale di € **116,78**.

Il Comune di Valle Castellana è stato continuamente impegnato a fronteggiare insieme alla comunità la grave emergenza sanitaria del COVID 19, adottando di volta in volta tutte le misure necessarie al contenimento dell'epidemia ed al mantenimento dei servizi alla Collettività, inclusi i servizi emergenziali e di sostegno alle famiglie ed ai malati.

Con il DL n. 34/2020 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" sono stati assegnati al Comune di Valle Castellana i seguenti contributi:

- € **394,46** a ristoro delle minori entrate derivanti dalle esenzioni dall'IMU per il settore turistico (art.177);
- € **697,80** a ristoro delle minori entrate dovute all'esonero dal pagamento del canone occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP, con riferimento alle occupazioni dei pubblici esercizi (art.181);
- i ristori relativi alla COSAP pubblici esercizi sono stati assegnati per il 90% della disponibilità complessiva, al fine di rendere possibili eventuali rettifiche.

L'art. 106 del D.L. n. 34/2020, per l'anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ha istituito un **Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali al fine di assicurare ai predetti enti l'espletamento delle richiamate funzioni**.

Successivamente, l'art. 39 del D.L. n. 104/2020, per l'anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ha previsto un ulteriore incremento del **Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali al fine di assicurare ai predetti enti l'espletamento delle richiamate funzioni**.

Per il Comune di Valle Castellana il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme pari ad € **36.315,68** destinato a compensare le minori entrate di cui alla tabella precedente e non a finanziare nuove spese.

Infine, il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (DL Ristori) ha stabilito un ulteriore ristoro per compensare i comuni delle minori entrate dovute all'esenzione della 2° rata IMU per i proprietari di immobili interessati dalle misure limitative delle attività di cui al Dpcm del 24 ottobre.

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E DEL RENDICONTO 2019

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/02/2020.

Tutte le volte che sono state approvate variazioni al bilancio 2020-2022 è stato verificato il rispetto degli equilibri di bilancio.

Per quanto concerne i vincoli di finanza pubblica una delle novità più importanti della Legge 30.12.2018, n. 145, articoli 1 commi da 819 a 826, è rappresentata dalla cancellazione del "pareggio di bilancio" minato alle basi dalle sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 della Corte Costituzionale e già parzialmente superato dal parziale sblocco degli avanzi di amministrazione previsto dalla Circolare MEF 25/2018.

Il pareggio di bilancio è stato sostituito dagli "equilibri di bilancio" con risultato di competenza, a consuntivo, non negativo e pertanto i Comuni possono utilizzare il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

Quindi dal 2019, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, commi da 819 a 826 della L. 30.12.2018, n. 145, per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica gli enti sono considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come certificato dal prospetto accluso al rendiconto della gestione, allegato 10 al D.Lgs 118/2011. Quest'ultimo include il risultato di amministrazione (indipendentemente dal fatto che sia applicato per investimenti o spese correnti non ripetitive) e le accensioni di prestiti - elementi sui cui la Corte Costituzionale è intervenuta - e negli equilibri di bilancio entra pienamente il fondo pluriennale vincolato, indipendentemente dal fatto che sia alimentato o meno da debito.

Prima dell'approvazione del rendiconto della gestione 2019 questa Amministrazione ha effettuato l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui e contestualmente ha determinato i fondi pluriennali vincolati con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 09/06/2020, esecutiva ai sensi di legge.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 12/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha evidenziato quale risultato di amministrazione un avanzo di **€. 450.799,35**.

Il suddetto avanzo di amministrazione è accantonato, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000 in Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 per €. 346.599,79, in Fondo contenzioso per €. 96.452,71 e Altri Accantonamenti per € 7.746,85.

Questa Amministrazione non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, come attestato dalla relativa tabella allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, redatta in ottemperanza al D.M. Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.12.2018, pubblicato sulla G.U. n. 10 del 10 Gennaio 2019, relativo all'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivo per il triennio 2019-2021.

Con D.M. Interno del 22.12.2015 è stato approvato il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali ed è stato fissato l'adozione del medesimo a partire dal 2016. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi è un allegato obbligatorio al rendiconto 2019 ai sensi dell'art.

227, comma 5, del D.Lgs 267/2000, ed è stato allegato alla suddetta deliberazione consiliare n. 21 del 30/06/2020 di approvazione del rendiconto 2019.

LE VERIFICHE INTERNE

Con nota prot. n. 6691 del 03/11/2020 è stato richiesto ai Responsabili di Servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Tenuto conto di quanto comunicato dai singoli responsabili dei servizi nonché per ottemperare a quanto disposto dal suddetto art. 193 è stato effettuato un attento ed accurato controllo di tutte le poste di entrata di bilancio, prendendo in esame gli accertamenti e le riscossioni eseguite e rideterminando le previsioni di entrate al 31.12.2020, al fine di verificare e analizzare gli scostamenti.

Verifica andamento Entrate Tributarie

- 1) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU: alla data di redazione della presente relazione, si prevede un minor incasso di **€ 11.897,38**;
- 2) TASSA RIFIUTI – TARI: il ruolo emesso è pari ad € 129.042,00 ed è riferito a n. 842 utenze. La previsione è in linea con quanto iscritto in bilancio;
- 3) CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP: gli incassi, al netto del ristoro ricevuto dallo Stato (€ 697,80), sono crollati di circa il 70 % prevedendo, alla data di redazione della presente relazione, un minor incasso di € 5.104,30.

Verifica andamento Entrate Extra-Tributarie

- 1) PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME: a fronte di una previsione di € 700,00, ad oggi, l'incasso realizzato è pari al 7% circa, prevedendo un minor incasso di € 650,00;
- 2) PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO: a fronte di una previsione di € 5.000,00 si prevede un minor incasso di € 4.200,00;
- 3) PROVENTI DA FREQUENZA refezione scolastica: su una previsione di € 6.000,00, l'incasso realizzato è pari al 42% , prevedendo un minor incasso di € 3.464,00;
- 4) DIRITTI DI SEGRETERIA: gli incassi hanno subito un crollo pari circa al 90% prevedendo un minor incasso di € 5.000,00;

- 5) **PROVENTI DA FREQUENZA** colonia marina: nonostante la previsione di questa entrata, non essendosi svolto il servizio, per problemi organizzativi dovuti al COVID, non si è realizzato alcun incasso (minore entrata di € 3.000,00);
- 6) **PROVENTI DA RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI**: a fronte di una previsione di € 6.000,00, si prevede un minor incasso di € 3.000,00.

Il Comune di Valle Castellana è beneficiario di una contribuzione dello Stato ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 39 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali) prospetticamente pari ad € **36.315,68**. Tale fondo è destinato alla copertura delle minori entrate correnti derivante dall'emergenza epidemiologica e così determinate:

DESCRIZIONE	IMPORTO
IMU	11.897,38
TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1.280,20
TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3.824,10
TRASPORTO SCOLASTICO	4.200,00
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME	650,00
ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI COLONIA MARINA	3.000,00
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE	3.464,00
RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00
TOTALE	36.315,68

I debiti fuori bilancio

Dalle dichiarazioni rilasciate da ogni Responsabile di Servizio non risultano debiti fuori bilancio per i quali devono essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese.

La gestione degli investimenti

Per quanto concerne invece la **gestione degli investimenti** in sede di verifica degli equilibri di bilancio, si precisa che è stata rispettato il principio contabile che prevede la possibilità di impegnare le spese in conto capitale solo nel caso in cui è stata accertata contabilmente (in base ai nuovi principi contabili) la corrispondente fonte di finanziamento. Il paragrafo 5.3.10 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 e ss.m.m.ii. infatti stabilisce che, almeno in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale l'ente verifichi l'andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi, al fine di accertare l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziare previste.

Fondo di Riserva

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva ordinario di €. 8.000,00. L'Ente nel corso del 2020 non ha effettuato prelevamenti dal fondo di riserva e, di conseguenza, non si rende necessario procedere al reintegro dello stanziamento dello stesso.

Equilibrio della gestione dei residui

La **gestione dei residui**, tenuto conto delle operazioni di riaccertamento ordinario effettuate prima dell'approvazione del rendiconto della gestione 2019 ed approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 09/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, nonché di quanto comunicato dai singoli Responsabili dei Servizi fa prevedere una situazione di sostanziale equilibrio e quindi sono mantenuti gli equilibri originari di bilancio.

Infatti, anche l'analisi dei residui attivi iscritti in bilancio rivela che gli stessi risultano regolarmente accertati negli importi indicati nel conto del bilancio 2019, quindi dopo aver effettuato l'obbligatoria operazione di riaccertamento prevista dal 3° comma dell'art. 228 del D.Lgs 267/2000 e secondo quanto comunicato dai singoli Responsabili dei Servizi vengono regolarmente incassati o sono state attivate le necessarie procedure per la loro riscossione.

I residui al 1° gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019 e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	424.379,02	Titolo I	1.072.913,46
Titolo II	368.183,34	Titolo II	4.722.418,21
Titolo III	138.180,92	Titolo III	-
Titolo IV	3.909.303,49	Titolo IV	-
Titolo V	-	Titolo V	-
Titolo VI	85.240,99	Titolo VII	113.070,15
Titolo VII	-		
Titolo IX	121.265,80		
TOTALE	5.046.553,56	TOTALE	5.908.401,82

Alla data del 19/11/2020 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 491.777,32 (9,75 %)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 1.814.522,15 (30,71 %).

Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza sopra effettuata nonché della variazione di bilancio effettuata in questa sede, permane una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario.

Equilibrio nella gestione di cassa

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 25/01/2020 è stato autorizzato il limite massimo di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per l'importo di €. 694.468,67, pari ai tre dodicesimi delle entrate, accertate nell'esercizio finanziario 2018, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. L'Ente non ha fatto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia degli equilibri impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili. Inoltre, non si rende necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione.

GESTIONE FINANZIARIA - PREVISIONI - PROVVEDIMENTI

Accertato che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da far ritenere che l'esercizio si concluda con un risultato di equilibrio fra entrate e spese o con un possibile avanzo di amministrazione, viene espresso l'indirizzo di mantenere nella ulteriore fase conclusiva della gestione l'attuale situazione, attivando il gettito delle entrate e contenendo gli impegni di spesa, tenuto conto della duplice esigenza di completare i programmi previsti in bilancio e di non determinare squilibri di carattere finanziario.

Valle Castellana, 19/11/2020

Il Segretario Generale
Fto. *Dott.ssa Tiziana Piccioni*

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto. *Dott. Camillo D'Angelo*

Il Sindaco
Fto. *Dott. Camillo D'Angelo*